

LIQUIDAZIONE AUTOMATICA ART. 36 BIS DEL D.P.R. 600/73 (CIR)

Tramite procedure automatizzate l'Amministrazione finanziaria procede alla liquidazione delle imposte, dei **contributi e dei premi dovuti**, nonché ai rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni dei redditi (mod. UNICO) presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

La stessa Amministrazione, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, tra i vari adempimenti, provvede anche a:

- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, **dei contributi** e dei premi;
- correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, **dei contributi** e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, **dei contributi** e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo.

NB: si precisa che nella liquidazione dei contributi **vengono prese in considerazione soltanto le somme relative alla quota di reddito eccedente il minimale imponibile** in quanto, il recupero dei contributi relativi al minimale imponibile (ctr. fissi) è rimesso alla esclusiva competenza dell'Inps.

Nel caso in cui si accerti una maggiore imposta o un maggior contributo dovuto, sempre a cura dell'Amministrazione finanziaria, viene inoltrata al contribuente una comunicazione chiamata **CIR** (comunicazione di irregolarità).

Tale comunicazione ha la duplice finalità:

- di rendere noti al contribuente gli esiti della dichiarazione e segnalare l'errore commesso, al fine di consentirgli di non ripeterlo;
- di consentire di sanare la situazione debitoria attraverso il versamento di quanto richiesto (tramite modello F24).

CONFRONTO DATI QUADRO "RR"

La liquidazione delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali dagli artigiani, commercianti e liberi professionisti viene effettuata prendendo quale quadro di riferimento il **quadro "RR"** del modello UNICO.

Sulla base dei dati dichiarati dal contribuente l'Amministrazione finanziaria, detratto l'importo relativo al minimale (la cui riscossione è rimessa all'Inps), calcola i contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale.

Ai fini del controllo automatico l'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il **quadro "RR"** risulti carente in qualche sua parte, opera in base ai seguenti criteri:

- In assenza di elementi per identificare la gestione di appartenenza (Artigiani/Commercianti) applica **l'aliquota di calcolo più alta (Commercianti)** per la determinazione delle somme dovute sulle quote eccedenti il minimale;
- Ove non indicato, il periodo di imposizione contributiva è considerato l'intero anno;
- Per quanto riguarda le eventuali agevolazioni spettanti, in assenza della prescritta casella barrata o in assenza di dati circa la decorrenza delle stesse, non è riconosciuta nessuna riduzione.

Le anomalie che possono essere causa di un debito contributivo sono:

- errore di calcolo dell'imponibile contributivo;
- errore di applicazione dell'aliquota contributiva vigente;
- riporto dei dati nei righe sbagliati;
- mancata mensilizzazione del massimale contributivo in caso di cessazione di attività nel corso dell'anno;
- mancata indicazione del codice aziendale;
- errore nell'indicazione dei mesi di attività (intero anno o parte dell'anno);
- mancata indicazione delle agevolazioni contributive spettanti;
- mancata indicazione della quota associativa;
- mancata indicazione della quota di maternità;
- mancata indicazione del totale degli acconti versati;
- mancata presentazione della delega **F24 a saldo zero**.

Si segnala, inoltre, che nel **quadro "RR"** dei modelli UNICO 2004 (redditi 2003) ed UNICO 2005 (redditi 2004) è stato inserito un apposito campo dove segnalare l'adesione al "concordato preventivo biennale" (ai sensi del D.L. 269/2003 - Messaggio 33279 del 14/12/2006).

L'adesione a tale concordato è prevista per i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni per il periodo di imposta riferito all'anno 2003 e al successivo anno 2004.

Per tali soggetti la normativa di riferimento ha disposto:

- l'obbligo del versamento dei contributi dovuti sul reddito minimale;
- l'esonero dal versamento dei contributi per la quota parte di reddito eccedente quello minimo di riferimento, costituita dal reddito d'impresa 2001 aumentato del 7%.

PAGAMENTO O CONTESTAZIONE

Una volta notificata la comunicazione, l'assicurato ha trenta giorni di tempo per pagare o contestare il contenuto del CIR.

La contestazione deve essere fondata su dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dalla Amministrazione Finanziaria in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi in oggetto.

Conseguentemente, per qualsiasi informazione e, soprattutto, al fine di ottenere la correzione di eventuali errori, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Questi ultimi, se l'istanza del contribuente è fondata, provvedono ad annullare il CIR (se nulla è dovuto) oppure ad inviare un nuovo CIR modificato, qualora residui un debito.

In caso di pagamento i codici indicati dal fisco per il recupero dei contributi premi e sanzioni previdenziali, da inserire nella **sezione erario modello F24**, sono:

- 9303** per i contributi della gestione artigiani;
- 9304** per i contributi della gestione commercianti;
- 9305** per i contributi della gestione separata;
- 9301** per le sanzioni;

NB: nel caso in cui il versamento sia effettuato con codice **9001** (utilizzato per versamenti comprensivi di contributi, sanzioni ed eventuali importi dovuti ad altro titolo), lo stesso può essere considerato valido, previo confronto con i dati e l'importo contenuti nel modello CIR.

ISCRIZIONE A RUOLO

Come già enunciato, in caso di mancato pagamento del CIR, il debito viene iscritto a ruolo.

Alla luce delle modifiche normative succedutesi nel tempo (art 32 bis D. L. 185/2008) appare opportuna una distinzione per contributi omessi fino al periodo di imposta 2005, rispetto a quelli successivi:

• CONTRIBUTI IVS% DAL 1998 AL 2005

L'iscrizione a ruolo di detti contributi **fino al periodo di imposta 2005** (quindi ctr. IVS eccedenti il minimale dal 1998 al 2005) è stata disposta dall'Inps (ai sensi del D. Lgs. 46/99), sulla base dei dati forniti telematicamente dall'Agenzia delle entrate.

Si rammenta che in tal caso oggetto del debito (a partire dal 1998) sono esclusivamente i contributi eccedenti il minimale.

Ai fini della verifica degli importi iscritti a ruolo, si ricorda che nella cartella esattoriale **il debito viene sempre iscritto a ruolo in capo al titolare del nucleo aziendale**. Tuttavia tale debito, nel caso di presenza di collaboratori familiari, può essere dovuto anche ad omissioni nelle posizioni dei collaboratori.

Infatti il risultato dell'omissione iscritta è dato dalla somma algebrica dei debiti e dei crediti esposti nel **quadro "RR"** di tutti i componenti del nucleo aziendale e, pertanto, la situazione deve essere analizzata esaminando il reddito di ciascun componente del nucleo, non limitandosi al reddito del titolare.

Inoltre in sede di controllo incrociato tra i dati denunciati dal contribuente ed i relativi versamenti F24 che attestano l'avvenuto pagamento dei contributi, l'Amministrazione finanziaria individua quale elemento identificativo il codice fiscale del titolare, per cui gli stessi non risultano ripartiti tra titolari e collaboratori.

Si fa presente che l'imponibile da assoggettare ai fini del calcolo IVS denunciato del contribuente nel **quadro "RR"** potrebbe essere stato modificato d'ufficio dalla Agenzia delle entrate, qualora quest'ultima abbia rilevato delle incongruenze rispetto ad altri quadri dichiarativi ("RF", "RG", "RH" ecc.) della stessa dichiarazione (modello UNICO).

• CONTRIBUTI IVS% DAL 2006

Dal **periodo di imposta 2006** (quindi ctr. IVS eccedenti il minimale dal 2006 in poi) l'iscrizione a ruolo è disposta direttamente dalla Agenzia delle Entrate.

Infatti, per effetto dell'art. 32-bis del Decreto legge 29 novembre 2008, n° 185 (convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n° 2), è venuta meno anche la competenza alla iscrizione a ruolo da parte dell'Inps dei contributi IVS eccedenti il minimale, riferiti al periodo di imposta 2006 e successivi.

Pertanto ogni eventuale contestazione volta ad ottenere l'annullamento del carico iscritto a ruolo, dovrà essere presentata direttamente all'Agenzia delle Entrate, che risulta indicata nella cartella alla sezione "dettaglio degli addebiti".

Qualora il versamento sia già stato effettuato direttamente all'Inps, su richiesta del diretto interessato, l'Inps, previo controllo del reddito per l'anno in contestazione (così come liquidato dalla Agenzia delle Entrate), dovrà fornire apposita certificazione, timbrata e sottoscritta, attestante l'intervenuta regolarizzazione del debito.